



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale

PORTI DI ROMA E DEL LAZIO - CIVITAVECCHIA - FIUMICINO - GAETA 3

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PORTO DI CIVITAVECCHIA

**“Manutenzione delle banchine del Porto di Civitavecchia al
fine di garantire la loro funzionalità”**

ACCORDO QUADRO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Raffaele Lomartire

CIVITAVECCHIA MARZO 2020

CAPO 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’ACCORDO QUADRO.....	4
Articolo 1 Oggetto dell’Accordo Quadro.....	4
Articolo 2 Ammontare dell’appalto.	6
Articolo 3 Tipologia dell’Accordo Quadro, contratti applicativi e prezzi.....	6
Articolo 4 Contratti applicativi (Commessa)	7
Articolo 5 Servizio di pronto intervento e reperibilità	8
Articolo 6 Categoria prevalente, Categorie scorporabili e subappaltabili.....	10
Articolo 7 Durata dell’appalto e programma generale lavori.....	10
Articolo 8 Requisiti dell’Appaltatore afferenti personale, mezzi e attrezzature.	11
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.	11
Articolo 9 Interpretazione dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale di Gara.....	11
Articolo 10 Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro – Norme vincolanti.	12
Articolo 11 Disposizioni particolari riguardanti l’Accordo Quadro.	12
Articolo 12 Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio e Direttore di Cantiere.....	13
Articolo 13 Risoluzione dell’Accordo Quadro.	13
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE.....	14
Articolo 14 Consegna ed inizio dei lavori – documenti da presentare.....	14
Articolo 15 Termini per l’ultimazione dei lavori.....	15
Articolo 16 Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione.....	15
Articolo 17 Sospensioni e proroghe.	16
Articolo 18 Penali e sanzioni pecuniarie per inadempimenti.....	16
Articolo 19 Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	17
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	17
Articolo 20 Anticipazione e Revisione prezzi.....	17
Articolo 21 Pagamenti in acconto ed a saldo.	17
Articolo 22 Cessione dell’Accordo Quadro, cessione dei crediti. Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie.	19
Articolo 23 Contabilizzazione dei lavori.....	20
Articolo 24 Valutazione dei lavori in corso d’opera.	20
Articolo 25 Conto finale.....	20
CAPO 5 – GARANZIE E RESPONSABILITA’.....	21
Articolo 26 Garanzie.	21

Articolo 27	Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.....	21
CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....		22
Articolo 28	Variazione dei lavori.....	22
Articolo 29	Prezzi applicabili ai nuovi lavori, nuovi prezzi, anticipazioni dell'Appaltatore, lavori in economia.....	23
Articolo 30	Norme generali sui materiali, difetti di costruzione, danni di forza maggiore.	23
Articolo 31	Materiali di scavo e di demolizione, oggetti ritrovati.	24
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....		25
Articolo 32	Norme di sicurezza generali.....	25
Articolo 33	Piani di sicurezza.	27
CAPO 8 – SUBAPPALTO.....		28
Articolo 34	Subappalto.....	28
CAPO 9 – ACCORDO BONARIO – FORO ESCLUSIVO – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO – TRANSAZIONE		29
Articolo 35	Accordo bonario.....	29
Articolo 36	Foro esclusivo.	29
Articolo 37	Collegio Consultivo Tecnico.	29
Articolo 38	Transazione	30
CAPO 10 MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....		30
Articolo 39	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	30
Articolo 40	Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	32
Articolo 41	Rapporti economici conseguenti ad esecuzione d'ufficio e risoluzione di contratto. 32	
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....		33
Articolo 42	Ultimazione dei lavori – Certificato di ultimazione dei lavori del singolo contratto applicativo e certificato di ultimazione dei lavori dell'accordo quadro e gratuita manutenzione.	33
Articolo 43	Controlli e verifiche.	34
Articolo 44	Certificato di Regolare esecuzione.	34
Articolo 45	Presa in consegna dei lavori ultimati.	35
CAPO 12 - NORME FINALI.....		35
Articolo 46	Oneri e obblighi generali a carico dell'Appaltatore.....	35
Articolo 47	Spese contrattuali, imposte, tasse.....	37
Articolo 48	Richiamo alle norme legislative e regolamentari.....	38
Articolo 49	Tracciabilità dei pagamenti.....	38



CAPO 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'ACCORDO QUADRO.

Articolo 1 Oggetto dell'Accordo Quadro.

Il presente capitolato speciale di gara disciplina l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione degli arredi delle banchine del Porto di Civitavecchia per garantirne l'efficienza e mantenerle agibili e sicure, da affidare mediante la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico.

I lavori di manutenzione oggetto di appalto, che non sono predeterminabili nella loro quantità ed ubicazione, consistono nelle tipologie di lavori di seguito elencate che saranno dettagliati negli ordini di lavoro e nei consequenziali contratti applicativi ove verrà precisato, per ogni singolo intervento, l'oggetto dei lavori ed il loro importo, le specifiche modalità ed i tempi di esecuzione degli stessi.

Gli interventi saranno disposti dalla Direzione dei Lavori secondo la scala di priorità che sarà costruita dalla Direzione dei Lavori stessa, dal RUP ed a seconda delle indicazioni degli operatori portuali e della locale Capitaneria di Porto.

In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante e delle attività portuali i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso delle banchine oggetto degli interventi.

L'impresa dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività portuali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità delle banchine.

Gli ordini di lavoro (odl) saranno trasmessi via posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dall'Appaltatore o consegnati a mano negli uffici della Direzione Lavori.

I riferimenti normativi nazionali attualmente applicabili e vigenti dell'Accordo Quadro sono:

- l'art. 3, comma 1, lettera iii), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (Definizioni);
- l'art. 54 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (Accordo Quadro).

In particolare l'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto l'esecuzione dei lavori sopra citati della seguente tipologia:

- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di arredi di banchina;

Gli interventi oggetto del presente affidamento ricomprendono, nel dettaglio, le seguenti macro attività:

URGENTE: lavoro immediato: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo email, e successivamente confermato con Commessa; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo secondo le modalità e tempistiche descritte all'Art. 5 - Pronto intervento e reperibilità

- **STRAORDINARIO:** lavoro specifico, affidato tramite Commessa ed iniziato entro le 24 ore dalla trasmissione della comunicazione;
- **PROGRAMMATO:** lavoro cadenzato, individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l'Impresa, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi. e affidato tramite Commessa ed iniziato entro tre giorni dal ricevimento della Commessa;

Di seguito vengono elencate a carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori le attività previste nel presente accordo quadro: Elenco delle tipologie dei lavori di manutenzione da affidarsi con il presente accordo quadro:

1. Rimozione di bitte in ghisa o manufatti assimilabili, compreso lo svellimento di tiranti e piastre di ancoraggio, le opere murarie di dissigillatura, la pulizia, nonché il trasporto a deposito nell'ambito del cantiere nei siti indicati dalla D.L. del materiale utilizzabile, ed a rifiuto entro 10 km. sulla terra ferma con qualsiasi mezzo in discariche autorizzate del materiale inutilizzabile.
2. Rimozione di parabordo in legno o gomma di qualsiasi forma e dimensione (lunghezza fino a 3 m), compreso lo svellimento degli apparecchi di tenuta e sospensione, il taglio di catene, il prelevamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'operazione compiuta.
3. Rimozione di strutture in ferro o ghisa di qualsiasi tipo o peso, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o l'accatastamento e la pulizia.
4. Manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelloni di ormeggio, scalette alla marinara, parapetti, corrimano etc., forniti e posti in opera, comprese le piastre di base e di attacco, il taglio a misura, le forature, le piastre, la filettatura, la bullonatura con bulloni di acciaio inox dello stesso tipo, i tirafondi, i dispositivi di ancoraggio da inghisare nei getti di cls, ed ogni altro onere e magistero.
5. Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio in ghisa lavorata compreso l'onere della formazione dell'alloggiamento nella sovrastruttura di banchina, gli idonei sistemi di ancoraggio, l'eventuale fornitura e la collocazione dei tiranti filettati in ferro armonico e traverse tiranti in acciaio profilato completi di dadi e controdadi, ogni materiale ed attrezzatura, il conglomerato cementizio per l'ancoraggio, l'eventuale ripristino della pavimentazione e dell'orlatura di banchina, la sabbiatura, la verniciatura con due mani di vernice antiruggine e due di vernice sintetica, compreso il materiale a perdere per il castelletto di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compreso l'eventuale impiego di mezzi marittimi.
6. Parabordo cilindrico a manicotto di gomma speciale tipo PIRELLI o similare da posizionare su strutture marittime compreso: la fornitura in opera del parabordo, l'onere per l'esecuzione dei vani per l'alloggiamento della ferramenta di ancoraggio e sostegno, comprendente, altresì, la fornitura e posa in opera dei dispositivi di ancoraggio (catene, barre, grilli, piastre, tirafondi etc.) di acciaio zincato.
7. Parabordo a piastra di gomma speciale da posizionare su strutture marittime compreso: la fornitura in opera del parabordo, l'onere per l'esecuzione dei vani per l'alloggiamento della ferramenta di ancoraggio e sostegno, comprendente, altresì, la fornitura e posa in opera dei dispositivi di ancoraggio (tirafondi, bulloni, piastre, rondelle etc.) di acciaio zincato.
8. Ripescaggio a mare di arredi di banchina con squadra di sommozzatori formata da 3 unità, costituita da 1 caposquadra pronto all'immersione, da 2 unità in assetto di immersione di cui 1 operativo e l'altro operatore a terra in aiuto e di pronto impiego. Il prezzo è riferito a lavori eseguiti a profondità massima di 15 ml. e comprende il costo dei mezzi di trasporto, del natante di appoggio, delle attrezzature subacquee e di sicurezza.
9. Sostituzione di lamiere in corrispondenza dell'appoggio dei portelloni di carico/scarico delle navi a protezione delle pavimentazioni esistenti con travi affogate nel cls;
10. Fornitura e posizionamento di cartelli per segnalazione e numerazione bitte.
11. Sostituzione di catenarie di protezione dei parabordi Yokohama.

12. Predisposizione e posizionamento di qualunque struttura od attrezzatura necessaria a garantire la sicurezza a bordo banchina (recinzioni, segnaletica, paraspigoli, ciglio banchina, ecc.).

Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare gli interventi manutentivi posti in essere completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative indicate nei contratti applicativi emessi e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione dei lavori e dal Responsabile del Procedimento.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque da farsi nel pieno rispetto delle Leggi e delle normative vigenti e secondo le regole dell'arte. L'Appaltatore deve, altresì, conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell'adempimento dei propri obblighi. L'Appaltatore riconosce ed accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato e dagli altri eventuali elaborati previsti e/o allegati ai vari contratti applicativi costituenti l'Accordo Quadro.

Articolo 2 Ammontare dell'appalto.

L'importo dell'Accordo Quadro è stato determinato, ai sensi dell'art. 35, comma 16, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., essere pari a complessivi **€ 873.587,34 di cui presunti € 855.000,00 per lavori da computarsi a misura, comprensivo degli oneri della sicurezza aziendali e del costo presunto della mano d'opera valutato € 150.553,39, soggetto a ribasso d'asta, e presunti € 18.587,74 per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta, non imponibile ai fini dell'I.V.A. di Legge, ai sensi dell'art. 9, comma 1 n. 6), del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni.**

L'Accordo Quadro non è un appalto a corrispettivo bensì un contratto normativo il cui scopo è di disciplinare i successivi affidamenti all'Aggiudicatario, mediante i contratti applicativi (commessa) alle condizioni concordate e definite dai documenti contrattuali, e nei limiti di importo.

Resta fissato che le economie a qualsiasi titolo maturate nell'attuazione di affidamenti dei lavori, torneranno con immediatezza nelle disponibilità del quadro economico di spesa generale dell'intervento per poter essere utilizzate nell'ambito del presente Accordo Quadro nel periodo della sua vigenza.

Articolo 3 Tipologia dell'Accordo Quadro, contratti applicativi e prezzi.

L'Accordo Quadro è stipulato interamente a misura per cui i prezzi unitari ribassati di cui al Prezziario della Regione Lazio, ultima edizione, relativi alle lavorazioni di cui si compone il presente Accordo Quadro e della sicurezza, costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

Il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore si applica solo a tutti i prezzi dell'Elenco Prezzi dei lavori di manutenzione a base di gara al netto degli oneri della sicurezza specifici.

Come sopra detto, ai prezzi unitari necessari alla determinazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ove esistente e necessario, non si applica ribasso d'asta.

I prezzi unitari dei lavori di manutenzione sono desunti dal Prezziario Regionale Lazio – ultima edizione (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 06/08/2012) oppure determinati con analisi prezzi, allorquando non compresi nel predetto Prezziario Regionale.

Nell'allegato computo metrico vengono evidenziati le tipologie dei lavori allo scopo di dare una indicazione sulle probabili lavorazioni che si andranno ad effettuare ed è stato redatto come stima sommaria della suddivisione dell'importo a disposizione tra le tipologie degli interventi propri dell'accordo quadro in oggetto.

Il ribasso offerto dall'Aggiudicatario sui prezzi unitari dei lavori di manutenzione di cui trattasi non incide sull'importo contrattuale (cfr. art. 2 del presente capitolato speciale di gara) che rappresenta l'importo massimo spendibile nel periodo di durata dell' Accordo Quadro.

Tutti gli oneri per la sicurezza, viste le caratteristiche dell'appalto, verranno contabilizzati a consuntivo per le effettive quantità impiegate secondo i prezzi unitari necessari alla loro determinazione per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento desunti, comunque, dal suddetto Prezzario Regionale Lazio – ultima edizione.

La Stazione Appaltante e la Direzione dei Lavori, al fine di limitare i disservizi all'utenza, oppure per motivi di sicurezza, oppure per altri insindacabili motivi, potrà disporre l'esecuzione di lavori nelle ore notturne dalle 22:00 alle 6:00 e festivi. Alle lavorazioni eseguite dall'Appaltatore in tali ore si applicano i prezzi contrattuali, come innanzi definiti, con un aumento del 30% solo per i costi orari relativi alla mano d'opera, in funzione di quanto indicato nelle premesse del Prezzario Regionale Lazio – ultima edizione (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 06/08/2012).

La partecipazione dell'Appaltatore alla gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro presuppone l'implicita conoscenza da parte dell'Appaltatore delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo dell'intervento, per cui l'Appaltatore non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei vari interventi posti in essere e per i conseguenti oneri sostenuti.

All'Appaltatore non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficoltà di esecuzione.

I prezzi dell'appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro; non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, fatta salva l'adozione da parte della Regione Lazio di un nuovo Prezzario Regionale.

Qualora sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nell'elenco delle lavorazioni di cui all'art. 1 del presente Capitolato Speciale di Gara od utilizzare materiali di specie o natura diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno determinati in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore. Tutti i nuovi prezzi saranno assoggettati con le modalità di cui innanzi, al ribasso praticato in sede di offerta.

Articolo 4 Contratti applicativi (Commessa)

L'Aggiudicatario, preso atto della natura del presente accordo quadro., si impegna a stipulare i relativi Contratti Applicativi (Commessa) che ne discenderanno, previsti dalla Stazione Appaltante e ad eseguire per ciascun Contratto Applicativo le prestazioni ed i lavori tutti a perfetta regola d'arte e nel rispetto del presente schema di Accordo Quadro, delle norme di legge e delle disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate, in vigore durante l'esecuzione dell'AQ..

L'Amministrazione si riserva di decidere la periodicità e la decorrenza degli eventuali contratti applicativi, in base alle proprie esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l'impresa possa pretendere alcunché.

Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.e conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- a) l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b) il CIG Derivato detto anche CIG "figlio";
- c) l'impegno di spesa;
- d) la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;



- e) i luoghi presunti interessati dagli interventi;
- f) l'importo degli interventi del singolo contratto applicativo;
- g) i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
- h) il termine per l'emissione della "certificazione attestante la regolare esecuzione";
- i) i documenti previsti per la sicurezza (il Piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo della sicurezza ed eventuale D.U.V.R.I);

Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nell'accordo quadro.

L'esecutore risponderà verso la Stazione Appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, e/o del difetto di sorveglianza e/o omesso pronto intervento a provvedere conseguentemente, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e fermo restando l'ulteriore risarcimento di ogni danno alla stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

Articolo 5 Pronto intervento

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro l'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare un servizio di **pronto intervento** attivo sulle 24 ore (festivi compresi) per l'esecuzione di interventi urgenti che si rendessero necessari a tutela della pubblica incolumità o per evitare eventuali danni imminenti al patrimonio immobiliare.

Le tipologie di intervento che potrebbero essere richieste nell'ambito del servizio di pronta reperibilità consisteranno indicativamente in:

- segnalazione di una situazione di pericolo potenziale, imminente o esistente di qualsiasi genere, mediante posizionamento di segnaletica e transennamento, anche in caso di pioggia, neve, condizioni meteo avverse, a tutela della pubblica incolumità;
- l'eliminazione delle condizioni di pericolo presente o potenziale tramite uno o più delle tipologie di interventi ricomprese nell'elenco di cui all'art.2;

L'Appaltatore è pertanto tenuto a predisporre un proprio servizio interno di reperibilità "h24" comunicando all'Amministrazione un recapito telefonico – n° di cellulare a cui ricevere richieste di intervento in caso emergenza, oltre ad un indirizzo di posta elettronica. L'Appaltatore deve inoltre tenere a disposizione un adeguato numero di operai e di mezzi per l'esecuzione degli eventuali interventi richiesti. L'elenco dei referenti giornalieri della Ditta appaltatrice ed il loro recapito telefonico dovrà essere preventivamente comunicato al R.U.P./D.L. secondo modalità da concordarsi in base alla maggiore efficienza del servizio.

Le modalità di intervento prevedono:

- l'attivazione della squadra reperibile attraverso chiamata telefonica, effettuata da parte della D.L, del R.U.P. o del personale dell'Amministrazione addetto alla reperibilità al numero telefonico di reperibilità fornito dall'Appaltatore;
- l'intervento da parte della squadra, munita di tutte le attrezzature necessarie, secondo le modalità di volta in volta concordate con la D.L./R.U.P. o con il personale dell'Amministrazione, in base alle necessità del momento e secondo le tempistiche riportate in tabella;
- la compilazione, al termine di ogni intervento, da effettuarsi a cura del personale della ditta Appaltatrice, della relativa "scheda di intervento" predisposta dall'ufficio tecnico e numerata

progressivamente; tale scheda riporterà sinteticamente i dati relativi all'orario di chiamata, all'orario di arrivo della squadra sul luogo, alla durata e consistenza dell'intervento; la scheda dovrà essere sottoscritta dal personale eventualmente presente o, nelle ore immediatamente successive, dal personale che ha effettuato la chiamata; ogni scheda verrà inoltre trasmessa alla D.L./R.U.P. per la successiva verifica e contabilizzazione entro e non oltre le 48 ore successive all'intervento;

- qualora la squadra reperibile accerti, per la completa messa in sicurezza dei luoghi, la necessità dell'intervento sul posto di squadre specialistiche quali V.V.F., squadre di emergenza di gestori reti sottoservizi (Port Utilities spa, Port Mobility spa, ecc.) deve darne immediata comunicazione al D:L. che provvederà a contattare l'operatore competente a seconda del caso;

CASISTICA SITUAZIONE DI EMERGENZA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO RICHIESTA	TEMPISTICA DI ESECUZIONE RICHIESTA	MODALITA' DI ESECUZIONE RICHIESTA
*Situazione di pericolo potenziale che richiede intervento di segnalazione e messa in sicurezza temporanea per scongiurare danni a persone e cose, da eseguirsi immediatamente ; completamento intervento programmabile, da eseguirsi entro le successive 12 h	URGENTE	PRESENZA IN CANTIERE ENTRO 2 ORA DALLA CHIAMATA DI ATTIVAZIONE DIURNA PRESENZA IN CANTIERE ENTRO 4 ORE DALLA CHIAMATA DI ATTIVAZIONE NOTTURNA E FESTIVI	Delimitazione, segnalazione e messa in sicurezza dell'area, completamento intervento entro le 12 h successive
Situazione di grave pericolo presente che richiede intervento indifferibile di segnalazione e messa in sicurezza immediata e ripristino definitivo per scongiurare danni a persone e cose	INDIFFERIBILE	PRESENZA IN CANTIERE ENTRO 1 MINUTI DALLA CHIAMATA DI ATTIVAZIONE	Delimitazione e segnalazione dell'area e messa in sicurezza immediata e definitiva del sito

- in caso di attivazione della squadra verranno contabilizzate a misura le effettive lavorazioni prestate, relativamente a quanto preventivamente ordinato dalla D.L., quantificate sulla base dell'elenco prezzi di appalto al netto del ribasso di gara.

- in caso di attivazione della squadra negli orari notturni (19,00 – 7,00) e nei giorni festivi sarà riconosciuto un aumento del 30 % solo sul costo orario della mano d'opera.

E' obbligo dell'appaltatore intervenire nei tempi e nelle modalità prescritte nel presente capitolato e impartite nello specifico dalla DL/RUP, anche in condizioni meteo avverse, e di adottare tutte le misure necessarie ad operare in sicurezza secondo la normativa vigente, sia per quanto riguarda la protezione degli operatori presenti in cantiere, sia nei confronti dell'utenza portuale.

In caso di inadempienza verso taluno di questi aspetti, verranno applicate le penali di cui all'art. 16, fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti per legge.

Al fine di assicurare gli interventi urgenti, anche nei giorni festivi o notturni, nell'area di cantiere o baraccamenti, dovrà essere sempre disponibile il materiale necessario e comunque composto almeno da:

- n° 12 recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento.
- n. 1 piccone;
- n. 1 mazza da 5Kg;
- n. 2 pale;
- n. 1 scopa tipo saggina;
- n. 1 carriola;
- n. 100 ml di filo di ferro zincato 2,7 mm;
- n. 2 estintori a polvere da 6 kg;
- n. 1 sacco di segatura da 50 Lt;
- 42 ml di rete arancione da cantiere;
- n. 1 rotolo da 200 mt di nastro bianco/rosso;
- n. 12 transenne in acciaio da 2 mt complete di catarifrangente;
- n. 4 lampade di segnalazione (già cariche e pronte all'uso);
- cartelli di pericolo generico, ecc.

Articolo 6 Categoria prevalente, Categorie scorporabili e subappaltabili.

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella Categoria unica e prevalente di opere generali "OG7 – Classifica III". Questa categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato "B" del D.P.R. n. 207/2010.

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

Articolo 7 Durata dell'appalto e programma generale lavori.

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura concorsuale ha una durata temporale di 30 mesi (trenta) decorrenti dalla data della formale consegna dei lavori desunta da apposito verbale. Tale durata potrà essere prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi, mediante comunicazione scritta all'Operatore Economico affidatario dell'accordo quadro, a seguito del non avvenuto esaurimento dell'importo preventivato delle opere di manutenzione poste a base d'appalto dell'Accordo Quadro stesso. Per durata dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può affidare il singolo intervento specifico (commessa). L'accordo quadro potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo del medesimo accordo quadro. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all'assegnazione o

stipula di tanti contratti applicativi e/o specifici la cui somma totale equivale all'intero importo fissato nell' accordo quadro.

Articolo 8 Requisiti dell'Appaltatore afferenti personale, mezzi e attrezzature.

L'Appaltatore deve assicurare la disponibilità di almeno n. 2 (due) squadre operative dotate di autocarro al seguito e di ogni altro mezzo ed attrezzatura necessari ad eseguire i lavori, tutti condotti da addetti idonei alla mansione.

L'organizzazione del personale è a completo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore fornirà alla Stazione Appaltante l'attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei lavori. Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità ed esperienza; l'esecuzione degli interventi dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza.

L'Appaltatore è, comunque, responsabile dell'operato di tutto il personale alle sue dipendenze, dei subappaltatori e del personale di Ditte titolari di subcontratti di fornitura in opera e di servizi non considerati subappalti.

Dell' operato del personale risponderà, a tutti gli effetti, l'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della Direzione dei Lavori, chi tra il suo personale, si renda colpevole di frode o di insubordinazione, sia riconosciuto negligente, inesperto o manchi a qualunque dei suoi obblighi.

Ferme restando le responsabilità in merito dell'Appaltatore, il personale che si presenti non dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal PSC o dal presente Capitolato Speciale di Gara, oppure che non li utilizzi correttamente, sarà immediatamente allontanato dal cantiere dalla Direzione dei Lavori. Il personale dovrà scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla Direzione dei Lavori per l'inizio e la fine dei lavori qualora questi interferiscano con le esigenze di esercizio degli impianti oggetto dell'intervento. Pari comportamento sarà necessario in occasione di intervento congiunto, coordinato alla presenza della Direzione Lavori stessa, o di personale della Stazione Appaltante, ovvero di altro Appaltatore.

Tutto il personale dell'Appaltatore, o che opera per suo conto, dovrà sempre essere munito di tesserino identificativo apposto in modo visibile.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.

Articolo 9 Interpretazione dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale di Gara.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato Speciale di Gara tra loro non compatibili, od apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale di Gara, è fatta tenendo conto delle finalità dell'Accordo Quadro e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 10 Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro – Norme vincolanti.

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e sono contrattualmente vincolanti, ancorché non materialmente allegati:

- tutte le Leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:
 - il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 - il Regolamento D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora vigente;
 - il Capitolato Generale D.M. n. 145/2000;
 - le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire;
 - il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
 - il D.P.R. n. 177/2011;
 - il D.Lgs n. 159/2011;
 - la Legge n. 136/2010;
 - la Legge n.157/2019

- Il Prezzario della Regione Lazio – ultima edizione (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 06/08/2012).

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire, in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, disegni, specifiche tecniche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente Capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche delle opere manutentive già definite.

Articolo 11 Disposizioni particolari riguardanti l'Accordo Quadro.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei suoi allegati, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna:

- della piena conoscenza e disponibilità degli atti e della documentazione di gara;
- della disponibilità dei siti;
- dello stato ed ubicazione dei luoghi e dell'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto alle condizioni accertate in sede di offerta;
- del permanere di tutte le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
- di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione e conduzione dell'appalto.

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccipire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nell'Accordo Quadro.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale di Gara, è fatta tenendo conto delle finalità dell'Accordo Quadro e dei risultati ricercati con l'attuazione delle manutenzioni in argomento; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Al fine della stipulazione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà presentare, entro **10 giorni** dalla comunicazione di aggiudicazione, i documenti prescritti dalla lettera di invito a gara e da

specifica richiesta della Stazione Appaltante. In particolare dovrà presentare la garanzia definitiva, le polizze assicurative ed il piano operativo di sicurezza (POS) e/o il Piano Sostitutivo di sicurezza (PSS).

Articolo 12 Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio e Direttore di Cantiere.

L'Appaltatore, per ogni effetto dell'Accordo Quadro, deve eleggere il proprio domicilio in luogo e uffici, presso il Comune ove risiede la Stazione Appaltante. A tale domicilio si intendono virtualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'Accordo Quadro.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del presente Capitolato Speciale di Gara, è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di Legge e di regolamento.

La Direzione del Cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore tecnico cura in particolare l'attuazione delle norme di sicurezza sul cantiere.

L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'elezione del domicilio nonché il nominativo del Direttore Tecnico di cui al presente articolo, devono essere comunicati in forma scritta alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori. Ogni variazione del domicilio o della persona deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 13 Risoluzione dell'Accordo Quadro.

1. Questa Autorità di Sistema Portuale ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti all'art. 108, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ed ha l'obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti all'art. 108, comma 2, del D.Lgs n. 50/20160 e s.m.i..

2. Questa Autorità di Sistema Portuale si riserva, inoltre, di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- qualora l'Impresa non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle Leggi vigenti in materia e/o non applichi i contratti collettivi di categoria del settore di riferimento;
- in caso di frode, dolo, colpa grave, grave negligenza;
- dopo tre contestazioni di omissione e/o di cattiva esecuzione dei singolo ordini di lavoro (odl) e/o contratti applicativi in ciascun anno solare nel corso del contratto;
- in caso di azione giudiziaria contro l'Amministrazione per responsabilità dell'Impresa;
- in caso di mancata reintegrazione delle garanzie fideiussorie ed assicurative;
- in caso di mancata sostituzione delle persone non gradite, che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero cattivo contegno;
- per i casi di furto, danneggiamenti, ubriachezza e comportamento contrario alle disposizioni interne dell'Amministrazione riferiti al personale dipendente dell'Impresa;

3. L'Autorità ha, inoltre, facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile in caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato e dal conseguente Contratto normativo.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi, la risoluzione si verificherà al ricevimento, da parte dell'Impresa, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale l'Amministrazione dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite, inoltre, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà ad incamerare la garanzia definitiva a titolo di penale, nonché all'esecuzione del contratto in danno dell'Impresa ed all'azione di risarcimento di ogni maggior danno.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE.

Articolo 14 Consegna ed inizio dei lavori – documenti da presentare.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del Contratto normativo dell'Accordo Quadro, in seguito alla consegna formale dei lavori, risultante da apposito verbale, da compiersi nel termine di 45 giorni dalla data di stipulazione del suddetto Contratto normativo, previa convocazione dell'esecutore.

Il Responsabile del Procedimento può autorizzare, con specifico atto motivato, la consegna anticipata dei lavori.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere l'Accordo Quadro ed incamerare la garanzia, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese od eccezioni di sorta.

Dal giorno della consegna dei lavori grava direttamente sull'Appaltatore ogni responsabilità in merito ai lavori, alla loro conservazione ed ai danni diretti ed indiretti al personale a qualunque titolo presente in cantiere ed a terzi.

Prima dell'inizio dei lavori, o nei termini previsti dalle specifiche norme, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la documentazione di Legge ed in particolare:

- polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (art. 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.);
- piano operativo di sicurezza (POS) e/o piano sostitutivo di sicurezza (PSS);
- documentazione previdenziale (D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., art. 105, comma 9) di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, inclusa la Cassa Edile;
- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed alle Casse Edili;
- dichiarazione che si riferisce al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- nominativo e recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- documentazione di cui all'art. 10 del presente Capitolato Speciale di Gara (domicilio, ecc.);
- documentazione connessa ad eventuali subappalti;

Articolo 15 Termini per l'ultimazione dei lavori.

L'organizzazione dell'Appaltatore dovrà essere tale da poter sostenere un ritmo di lavoro adeguato alle necessità della Stazione Appaltante.

Tutti i lavori non prevedibili e non programmabili saranno comunicati all'Appaltatore al momento del loro manifestarsi e, contestualmente, saranno concordati con la Direzione Lavori i tempi di esecuzione ed il loro importo.

La durata temporale massima dell'accordo quadro è di **trenta mesi naturali e consecutivi (30 mesi)** decorrenti dalla data della formale consegna dei lavori e si intende indicata in via presuntiva; pertanto la stessa potrebbe essere minore in dipendenza del raggiungimento del limite massimo dell'importo dell'affidamento.

Il programma approvato non vincola la Stazione Appaltante, la quale potrà sempre ordinare delle modifiche; esso è impegnativo invece per l'Appaltatore, cui incombe l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento ed ogni altra modalità.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell'area di cantiere affidate ad altre Ditte con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'Appaltatore dei termini di ultimazione dei singoli interventi, si applicano le penali di cui all'art. 16 del presente Capitolato Speciale di Gara.

I maggiori costi eventualmente derivanti dall'esecuzione d'ufficio, saranno addebitati all'Appaltatore all'atto dell'emissione degli stati di avanzamento e/o ritenuti mediante utilizzo delle somme depositate a garanzia.

In caso di negligente ritardo dell'Appaltatore sull'inizio dei lavori e sull'esecuzione degli interventi calendarizzati nell'ambito della programmazione congiunta della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore, troverà applicazione la procedura di esecuzione in danno di cui al successivo art. 38 del presente Capitolato Speciale di Gara ed eventualmente di rescissione del Contratto dell'Accordo Quadro prevista dal precedente articolo.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto od in parte, ad altre Ditte od Imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente, per iscritto, denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette Ditte, Imprese o fornitori.

Articolo 16 Prove e verifiche nel corso dell'esecuzione.

Nei termini temporali di vigenza dell'Accordo Quadro e nel corso dell'esecuzione dei conseguenti contratti applicativi la Direzione dei Lavori ha il diritto di svolgere tutte le prove e verifiche che riterrà necessarie.

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall'Appaltatore, intendendosi a totale carico della Stazione Appaltante le spese occorrenti per prelevamento ed invio agli istituti autorizzati dei campioni nonché le spese per prove a norma delle vigenti disposizioni.

L'Appaltatore non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

Articolo 17 Sospensioni e proroghe.

Sono ammesse la sospensione dei lavori nonché la proroga nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa della esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

La durata della sospensione non è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori, salvo che la stessa non sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, quali l'interruzione disposta per inadempienza in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 81/2008. L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano almeno 15 giorni prima della scadenza del termine anzidetto.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.

Articolo 18 Penali e sanzioni pecuniarie per inadempimenti.

Per la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento con fotografia e relative generalità del lavoratore, da parte del personale dell'impresa appaltante (secondo quanto previsto dall'art. 6 della L. 123/07) sarà applicata una penale pari a € 50,00 al giorno per ogni persona sprovvista di tesserino.

- Per la mancata risposta a chiamata, o per mancato intervento nelle modalità e tempistiche previste nell'art. 5 "Pronto intervento" del presente capitolato, sarà applicata una penale pari a € 400,00.
- Per la mancata presentazione della scheda di intervento per interventi urgenti sarà applicata una penale pari a € 50,00.
- Per il mancato rispetto dei termini contrattuali previsti in ogni contratto applicativo sottoscritto con l'Appaltatore e delle modalità esecutive dei vari interventi da affidare, comporterà l'applicazione di una penale pari **all'5% (cinque per mille)** dell'importo netto contrattuale, relativamente ai singoli contratti applicativi oggetto di inadempienze, per ogni mancanza riscontrata, certificata da apposito verbale, e/o per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla tempistica assegnata sino al raggiungimento di un massimo del **20%** dell'importo contrattuale stesso, riferito al singolo affidamento oggetto di inadempienza.

Resta fermo e sottointeso che l'applicazione delle penali non impedirà all'Amministrazione di procedere alla sospensione dei pagamenti in acconto od in saldo, all'esecuzione d'ufficio ed alla risoluzione del contratto per colpa dell'operatore economico affidatario, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, nei modi e nei termini previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel Registro di Contabilità in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa

condizione che ne comporta l'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e, se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva, ove necessario.

Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento contrattuale con le conseguenze previste all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 19 Inderogabilità dei termini di esecuzione.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, od il rimedio ad inconvenienti od infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori od espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.

Articolo 20 Anticipazione e Revisione prezzi.

All'Appaltatore, ove ricorra, verrà riconosciuta l'anticipazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i..

In merito alla revisione prezzi si richiama il disposto dell'art. 3 del presente Capitolato Speciale di Gara.

Articolo 21 Pagamenti in acconto ed a saldo.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori di ogni singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, sono erogati all'esecutore pagamenti in acconto dell'ammontare non inferiore ad € 50.000,00 valutato sulla base delle quantità di opere realizzate e risultanti dai documenti contabili e al netto del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore.

L'ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile unico del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti.

L'importo dell'acconto è pari alla somma della parte relativa ai lavori e della corrispondente quota parte per gli oneri per la sicurezza.

La contabilità sarà redatta a misura, sulla base degli elenchi prezzi posti a base di gara (Tariffa dei prezzi 2012 della Regione Lazio), in contraddittorio con l'impresa esecutrice.

Quando si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto applicativo stesso, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei



contratti collettivi, delle Leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

L'emissione da parte dell'Appaltatore delle relative fatture è subordinata all'avvenuta sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento e del relativo certificato di pagamento che sarà emesso nel termine massimo di 45 giorni dallo stato di avanzamento. L'emissione del mandato di pagamento è subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva di INPS, INAIL e Cassa Edile tramite l'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del DURC ed il pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle fatture quietanzate ed alla trasmissione .

In caso di mancato pagamento delle retribuzioni del personale si rimanda a quanto previsto al successivo art. 39.

In caso di inottemperanza nel pagamento degli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti Istituti, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del Contratto normativo dell'Accordo Quadro, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza od inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

In caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL od alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile.
- c) qualora la irregolarità del DURC dell'Appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere ed all'Accordo Quadro oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle Imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della Legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere ed all'Accordo Quadro oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute.

Inoltre l'impresa appaltatrice / subappaltatrice /affidataria trasmettano al committente entro 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute (art. 4 del D.Lgs n°124/2019 convertito in Legge n.157/2020) :

- copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegate nell'esecuzione dell'opera e del servizio,
- l'elenco dei nominativi di tutti i lavoratori, identificati, mediante codice fiscale, coinvolti nell'opera o nel servizio del mese precedente, con
 - dettaglio delle risultanze eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente.
 - l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione;
 - il dettaglio delle ore di lavoro prestato da ciascun lavoratore nell'esecuzione dell'opera o servizio.

In caso di mancata trasmissione dei dati da parte dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice o appurato l'omessa o insufficiente versamento delle ritenute, l'amministrazione provvederà a sospendere i pagamenti dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla trasmissione trasmessa) dandone comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia dell'Entrate.

Il termine per l'emissione del certificato di pagamento che si riferisce all'acconto non può superare i 45 giorni a decorrere dal termine dei lavori e dalla presentazione di quanto richiesto ai commi precedenti. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 60 giorni, a decorrere dalla data di emissione della fattura.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fideiussoria definitiva avverrà entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, con le modalità del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010.

Il pagamento delle rate di acconto e saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo od il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

I pagamenti verranno effettuati dalla Stazione Appaltante in conformità con il disposto della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 22 Cessione dell'Accordo Quadro, cessione dei crediti. Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie.

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto ed è motivo di rescissione del Contratto normativo dell'Accordo Quadro stesso.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica della Ditta aggiudicatrice deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione Appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico atto, previa acquisizione della certificazione antimafia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i..

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge del 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un Istituto Bancario od un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale od in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.



Eventuali modifiche dell'assetto societario nonché degli amministratori, legali rappresentanti e Direttore Tecnico dovranno essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante ai fini ed ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. .

Articolo 23 Contabilizzazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010. Si applicano, altresì, i disposti degli art. 43, commi 6 ed 8, ed art. 184, del D.P.R. n. 207/2010.

Tutti gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati a misura ovvero, sulla base dell'elenco prezzi di cui al progetto, saranno contabilizzati i presidi effettivamente impiegati.

Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di partecipare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure alla presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti od i brogliacci suddetti.

La contabilizzazione dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Articolo 24 Valutazione dei lavori in corso d'opera.

Le quantità di lavoro eseguite, sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente Capitolato Speciale di Gara; valgono in ogni caso le norme fissate nella raccolta delle specifiche tecniche della Stazione Appaltante, prestazionali e commerciali inerenti all'oggetto dell'appalto.

Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto od, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180 del D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 180, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, i materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto (CGA).

Ferme le disposizioni del D.P.R. n. 207/10 e del Capitolato Generale d'Appalto (CGA) in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo per i manufatti da realizzare il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, è previsto il prezzo a piè d'opera; il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera sarà in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

Articolo 25 Conto finale.

Il Direttore dei Lavori compila il conto finale e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 200, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

Il conto finale dei lavori di ogni singolo contratto applicativo sarà redatto entro giorni 90 dalla data di ultimazione dei lavori stessi e dovrà essere firmato dall'Appaltatore nei successivi 5 giorni.

Il conto finale dei lavori dell'intero accordo quadro verrà compilato dal direttore dei lavori entro 90 giorni dalla data del certificato di ultimazione lavori relativo all'ultimo contratto applicativo.

CAPO 5 – GARANZIE E RESPONSABILITA’.

Articolo 26 **Garanzie.**

A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro o previsti negli atti da questi richiamati, l'Appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto dall'art. 103 e dall'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

In caso si provveda alla costituzione della garanzia di cui trattasi mediante emissione di fidejussione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 4, del suddetto Decreto Legislativo la stessa dovrà:

- contenere rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della garanzia nei casi previsti dall'art. 103, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Accordo Quadro e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori opere.

La garanzia sarà svincolata con le modalità previste dalla Legge. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 27 **Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure ed adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; a esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni.

Egli assume la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tra i danni sono compresi anche quelli ambientali.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché RC verso terzi, con massimali non inferiori ai seguenti:

- Polizza per danni di esecuzione (CAR): € 500.000,00;
- RC verso terzi: € 1.000.000,00.

Specificatamente per tutti i lavori previsti nel presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto a stipulare quelle assicurazioni speciali che fossero richieste da particolari pericolosità di specifici lavori.

Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Ditte che possono trovarsi negli ambienti dei lavori di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc., purché non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Appaltatore, e Ditte/Enti che lamentassero interruzioni di attività/servizio per effetto di danni arrecati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà immediatamente comunicare notizia alla Direzione dei Lavori di qualunque incidente sorto nell'esecuzione dei lavori.

Indipendentemente da ciò resta comunque stabilito che l'Appaltatore dovrà risarcire tutti i danni provocati a persone o cose riguardo all'esecuzione dell'appalto, assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la Stazione Appaltante da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese riguardanti la difesa.

L'Appaltatore dovrà dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell'avvenuto o meno risarcimento dei danni richiesti specificandone i termini.

La Stazione Appaltante avrà diritto di richiedere l'ampliamento e l'adeguamento di dette assicurazioni qualora ritenesse insufficiente quelle esistenti. Qualora l'Appaltatore non vi provvedesse immediatamente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedervi direttamente, addebitando le spese relative all'Appaltatore, che rimane responsabile per il periodo di parziale e insufficiente copertura; ove ciò non fosse possibile e l'Appaltatore non vi provvedesse nel termine di 30 giorni dalla data indicata nell'apposito invito, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di disporre la risoluzione per inadempimento, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Si intendono a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

L'assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al presente articolo con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'assicurato medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

In ogni caso l'Appaltatore tiene sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.

Articolo 28 Variazione dei lavori.

Nessuna variazione od addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Non sono pertanto riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

Inadempienze alle disposizioni del precedente comma comportano la rimessa in pristino a carico dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre, nelle opere oggetto dell'appalto, quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più od in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Qualunque osservazione o reclamo che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, ex art. 106 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., che siano contenuti entro un importo non superiore ai limiti ivi previsti di ciascuna delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo dell'Accordo Quadro stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione di ogni singolo contratto applicativo dell'Accordo Quadro. L'importo in aumento riguardante tali varianti sarà conforme ai limiti indicati dall'art. 106, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 106, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di esecuzione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante ed i corrispettivi convenuti e le eventuali condizioni aggiuntive.

Articolo 29 Prezzi applicabili ai nuovi lavori, nuovi prezzi, anticipazioni dell'Appaltatore, lavori in economia.

Le eventuali variazioni rispetto al progetto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3 del presente Capitolato.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per alcune lavorazioni in variante, per la formazione dei nuovi prezzi con apposito verbale di concordamento sarà utilizzato, l'Elenco Prezzi della Regione Lazio in vigore alla data del singolo contratto applicativo.

Per le lavorazioni, somministrazioni o forniture che, per la loro natura ed ai sensi dell'art. 186 del D.P.R. n. 207/2010, si giustificano mediante fattura o per le quali non sia possibile determinare i nuovi prezzi mediante le procedure sopra riportate, potrà disporsi l'anticipazione dell'Appaltatore mediante fatture.

Le prestazioni saranno sottoposte alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati ed allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

Trova applicazione per ogni singolo ordine di lavoro (odl) e/o contratto applicativo la disciplina di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in materia di anticipazione.

Articolo 30 Norme generali sui materiali, difetti di costruzione, danni di forza maggiore.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di Gara e negli elaborati del progetto esecutivo.

L'Appaltatore dovrà sottoporre, di volta in volta, alla Direzione dei Lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati, ove necessario, di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale.



Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17, del Capitolato Generale d'Appalto (CGA).

Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza si applicherà l'art. 18, del Capitolato Generale d'Appalto.

Qualora occorranno danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione dei Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

Articolo 31 Materiali di scavo e di demolizione, oggetti ritrovati.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti od ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simile, si applicano gli articoli 35 e 36, del Capitolato Generale d'Appalto (CGA).

I materiali provenienti da scavi e demolizioni eccedenti le necessità di rinterro o che, in base alle indicazioni della Direzione dei Lavori, non possono essere a tal fine utilizzati, sono da ritenersi RIFIUTI (CER 17.04.05 terra e rocce oppure 17.09.04 rifiuti misti dell'attività di demolizione e costruzione), pertanto, devono essere avviati allo smaltimento o recupero seguendo la normativa di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i..

In particolare si rammenta che:

- il materiale anzidetto deve essere trasportato con formulario di identificazione (al riguardo si precisa che il produttore è la Ditta di escavazione e nel campo produttore o detentore occorre indicare "cantiere dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ubicato all'interno del Porto di Civitavecchia");
 - per il trasporto è necessaria l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 8 (iscrizione semplificata per trasporto rifiuti conto proprio);
 - il destinatario del rifiuto deve essere una Ditta autorizzata allo smaltimento o recupero, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., oppure una Ditta che ha fatto comunicazione di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - il destinatario del rifiuto può essere anche la Ditta di escavazione che presso la propria sede operativa (ai sensi dell'art. 266, comma 4, del D.Lgs n. 152/2006 corrisponde al luogo di produzione) effettua il deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla propria attività. In questo caso si ricorda che, in base all'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006, i rifiuti devono essere avviati a recupero o smaltimento, secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
 - con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito;
- oppure
- quando raggiungano la quantità di 30 mc. In questo secondo caso, indipendentemente dal fatto che i limiti quantitativi individuati non vengano raggiunti, il deposito temporaneo non potrà avere una durata superiore ad un anno;
 - che lo stoccaggio deve avvenire per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle norme tecniche;
 - che presso il sito di stoccaggio deve essere conservato ed implementato il registro di carico e scarico.

La destinazione dei rifiuti, anche per consentire l'espletamento delle pratiche comunali di manomissione del suolo pubblico, dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante preventivamente alle operazioni di scavo producendo, a richiesta della Stazione Appaltante, copia dell'autorizzazione/comunicazione della Ditta destinataria.

Nel caso di subappalto l'Appaltatore dovrà verificare e controllare l'applicazione ed il rispetto di quanto riportato al presente articolo relativamente al sub appaltatore.

Nel caso di reimpiego del materiale scavato per il successivo rinterro, il materiale scavato sarà depositato a distanza di circa 2 ml. dal ciglio dello scavo e reimpiegato a seguito dell'ultimazione delle lavorazioni. Il materiale sarà movimentato con impiego di escavatore oppure a mano con impiego di attrezzi manuali per piccole quantità. Il deposito temporaneo avrà tassativamente durata al massimo di 48 ore.

Nel caso di riutilizzo per il rinterro le operazioni di trasporto ed accatastamento si intendono compensate con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

La remunerazione delle attività di smaltimento o recupero dei materiali di scavo trova rispondenza nelle voci di prezzo previste all'elenco prezzi di progetto. Si precisa che il prezzo rimane invariato indipendentemente dal luogo di produzione del materiale e dal luogo di destinazione. Sono comprese nel prezzo le attività amministrative connesse alla gestione dei rifiuti.

Gli oneri per lo smaltimento saranno valutati a misura in base alle quantità effettivamente riportate sui formulari di trasporto.

Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.

Articolo 32 Norme di sicurezza generali

L'Appaltatore durante tutte le fasi di lavoro e montaggio dovrà provvedere di propria iniziativa all'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche vigenti al fine di garantire l'incolumità degli operai, del personale addetto ai lavori sotto qualsiasi forma e dei terzi.

Le attività appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative alla specifica attività affidata, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene.

L'Appaltatore dovrà disporre di personale qualificato e certificato dal punto di vista della formazione e della sicurezza attenendosi scrupolosamente a quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008.

Prima dell'inizio lavori l'Appaltatore dovrà fornire ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di Legge, sulle disposizioni del contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.

Egli sarà, pertanto, tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di Legge, nonché le disposizioni contrattuali.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di Legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione Appaltante ha in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia; l'Appaltatore è tenuto a consentirvi, fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

Dovrà inoltre essere operante e tassativamente osservato il Piano della Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Nella determinazione dell'ammontare dell'appalto si è tenuto conto dell'applicazione del piano di sicurezza; qualora per eventi di carattere non prevedibile il piano debba essere modificato, il

Coordinatore per la Sicurezza, che vigilerà sull'osservanza del piano, notificherà le modifiche che s'intendono accettate dall'Appaltatore.

L'Appaltatore non può comunque iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza.

L'Appaltatore è tenuta a fornire per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, l'elenco del proprio personale, il nominativo del datore di lavoro, del dirigente e del preposto ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti in vigore.

L'Appaltatore dovrà anche documentare il corretto utilizzo dei fondi destinati ai costi per la sicurezza con particolare riferimento alla formazione effettuata ed all'adozione dei DPI, attestando che la formazione sia congruente alle attività svolte.

L'Appaltatore è, altresì, tenuto a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante, a mezzo del Direttore dei Lavori per tutti i contratti stipulati con subaffidatari (siano essi appaltatori, fornitori, ecc.), il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, indicare un tecnico abilitato che, a norma delle vigenti disposizioni, assuma di fronte alla Stazione Appaltante ed alle Autorità tutte le responsabilità che competono all'effettivo Direttore di Cantiere e che, pertanto, dovrà possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente: l'Appaltatore dovrà, quindi, prima di iniziare i lavori, comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante il nominativo dello stesso, assicurando, nel contempo, che tale tecnico designato abbia piena conoscenza delle norme che disciplinano l'Accordo Quadro. La posizione del Direttore Tecnico di Cantiere potrà essere assunta dal Titolare dell'Impresa appaltatrice stessa qualora abbia i necessari requisiti. Al personale della Stazione Appaltante ed alla Direzione dei Lavori, anche se in possesso dei titoli professionali e dei requisiti necessari, non possono essere in alcun modo attribuite le responsabilità del Direttore Tecnico di Cantiere, che spettano unicamente ed interamente alla persona all'uopo designata dall'Appaltatore.

La Stazione Appaltante comunicherà le proprie disposizioni relative alla esecuzione delle opere al nominato Direttore Tecnico di Cantiere.

In particolare al Direttore Tecnico di Cantiere competerà l'osservanza, sotto l'esclusiva responsabilità sua e dell'Appaltatore, di tutte le norme di sicurezza stabilite dalla Legge, dal Codice della Strada, nonché delle norme specifiche (regolamento di sicurezza, regolamenti comunali, ecc.) valide presso i cantieri.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna, anche con riferimento alle eventuali Imprese subaffidatarie, ad attuare e far attuare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 con riferimento agli obblighi con i lavoratori autonomi ed i propri rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza. Qualora questi ultimi non dovessero essere stati nominati, per qualsiasi motivo, provvederà a rendere edotti i lavoratori dei contenuti di tutti i piani di sicurezza.

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante la documentazione prevista dall'art. 90, comma 9, D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore è obbligato ad adempiere agli obblighi posti a suo carico dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dagli artt. 94-95-96, nonché ad osservare le misure generali di tutela e le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto normativo dell'Accordo Quadro, dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 18 del suddetto D.Lgs, di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

E, altresì, soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori in fase di esecuzione vorranno impartire.

E' richiesto che il personale dell'Appaltatore disponga ed indossi, nei casi previsti, almeno i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:

- casco protettivo
- cuffie o tappi di protezione acustica
- scarpe con puntale antinfortunistico
- occhiale antischeggia
- visiera protettiva in policarbonato contro gli effetti dell'arco elettrico
- imbracatura anticaduta e corde di sicurezza

Inoltre l'Appaltatore dovrà disporre dei seguenti DPI di reparto:

- rilevatore portatile di presenza ossigeno, H2S e CH4 ed esplosimetro (per pozzetti e camere interrate);
- dispositivi di recupero (tripode e affini)

Detti strumenti dovranno essere sottoposti alla verifica di adeguatezza da parte del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza.

L'Appaltatore resta, in ogni caso, unico responsabile per eventuali danni a persone o cose che derivassero dall'esecuzione dei lavori appaltati.

L'Appaltatore dovrà prendere sotto la propria responsabilità tutte le precauzioni che si riterranno utili in modo da limitare, nella massima misura possibile, il disagio eventualmente causato ai terzi, rispettando e garantendo tutte le servitù di passaggio e tutti i sottoservizi coinvolti dalla realizzazione delle opere.

Articolo 33 Piani di sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto a depositare entro 30 gg dalla stipula del contratto, e comunque almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. Proposte in tal senso possono essere presentate anche in corso d'opera; in nessun caso tali proposte possono giustificare modifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti; un proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a). Tale POS è da prodursi anche nel caso in cui in cantiere operi un' unica Impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti.

Il piano operativo di sicurezza (POS) è di carattere generale per quanto concerne gli interventi ordinari.

Qualora necessario caso per caso, a seguito di lavorazioni interessanti gli specifici cantieri che comportano situazioni particolari comunque necessitanti di integrazioni al piano di massima e di carattere generale, l'Appaltatore dovrà presentare un piano operativo specifico, integrativo del POS, al Direttore dei Lavori. Sia il piano generale che quelli specifici dovranno evidenziare, rispetto all'Appaltatore, le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Gli interventi in aree confinate devono essere contemplati nel POS.

Il POS forma parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al PSC in ottemperanza al D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.



Il Direttore di Cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni al PSC comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata ed accettata dalla Stazione Appaltante, trova applicazione la disciplina delle varianti.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il Direttore di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati a misura ovvero, sulla base dell'elenco prezzi di cui al PSC, verranno contabilizzati i presidi effettivamente impiegati.

CAPO 8 – SUBAPPALTO.

Articolo 34 Subappalto.

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità ivi previste.

Nel caso di subappalto, l'Appaltatore aggiudicatario dei lavori, resterà comunque ugualmente il solo ed unico responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'esecuzione dei lavori appaltati.

La quota parte subappaltabile soggiace al limite di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

L'autorizzazione al subappalto è, in particolare, sottoposta alle condizioni di cui al citato art. 105.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare che l'Appaltatore aggiudicatario praticherà, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'Appaltatore si atterrà, inoltre, alle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero LL.PP. dell'01/06/1990 n. 1729/UL riguardante le tabelle informative nei cantieri di lavoro.

Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 13 del citato articolo, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto l'Appaltatore è tenuto agli obblighi previsti dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La mancata presentazione delle fatture quietanzate entro i termini previsti (entro 20 giorni da ciascun pagamento) può rendere concreto il grave inadempimento contrattuale ex art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., presupposto per la risoluzione del contratto ed escussione della garanzia definitiva.

I pagamenti delle rate di acconto all'aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore, oltre che all'acquisizione del DURC del subappaltatore ed all'ottemperanza delle prescrizioni di cui al presente contratto circa la tracciabilità dei pagamenti.

In caso di subappalto non autorizzato, fermi restando il deferimento all'Autorità Giudiziaria e le sanzioni previste dall'art. 21, della Legge n. 646/1982 e s.m.i., la Stazione Appaltante è legittimata a richiedere la risoluzione del contratto.

CAPO 9 – ACCORDO BONARIO – FORO ESCLUSIVO – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO – TRANSAZIONE .

Articolo 35 Accordo bonario.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 205 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Le riserve che l'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dagli art. 190 e 191 del D.P.R. n. 207/2010.

Le riserve saranno definite con le modalità di cui all'art. 191 del D.P.R. n. 207/10 e del Titolo IX del medesimo D.P.R..

Ferma la disciplina di cui all'articolo 205 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo economico compreso tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto applicativo.

L'accordo ha natura di transazione.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante.

In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di giorni 45 per l'accettazione della proposta, può essere adito il Giudice Ordinario.

Articolo 36 Foro esclusivo.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei vari contratti applicativi e non risolte con le modalità del precedente punto sono devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente costituita dal Tribunale di Civitavecchia. E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche riguardo all'entità ed all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, riguardo agli importi accertati, al numero ed alla complessità delle questioni. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante mediante il Direttore dei Lavori e/o il Responsabile del Procedimento.

Articolo 37 Collegio Consultivo Tecnico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 207 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione dei vari contratti applicativi, le Parti possono convenire che, prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre giorni 90 (novanta) da tale data, sia costituito un Collegio Consultivo Tecnico, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione dei contratti stessi.

Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 207 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Collegio Consultivo Tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo ovvero le Parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso tutti i componenti devono essere approvati dalle parti.



Il Collegio Consultivo Tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle Parti. All'atto della costituzione è fornita al Collegio copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

Nel caso in cui insorgano controversie il Collegio Consultivo Tecnico può procedere all'ascolto informale delle Parti per favorire la rapida risoluzione della controversia. Può convocare le Parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

Ad esito della propria attività il Collegio formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione.

La proposta del Collegio non vincola le Parti.

Se le Parti accettano la soluzione offerta dal Collegio, l'atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del Collegio e costituisce prova dell'accordo sul suo contenuto.

L'accordo sottoscritto vale come transazione.

Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la soluzione offerta dal Collegio, i componenti del Collegio Consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell'eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.

Il Collegio Consultivo Tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle Parti.

Articolo 38 Transazione .

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei vari contratti applicativi possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 208 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

La proposta di transazione può essere formulata sia dall'Appaltatore che dal Dirigente competente sentito il Responsabile Unico del Procedimento.

La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

CAPO 10 MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.

Articolo 39 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le Leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, ed eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

In particolare:

a. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente:

- le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località in cui si svolgono i lavori;

- le norme in materia retributiva, contributiva e previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

b. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. È responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;

d. È obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia retributiva, previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, assicurativa ed in ogni altro ambito tutelato dalle Leggi speciali, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Inoltre:

a. Ad ogni stato di avanzamento e prima del collaudo la Stazione Appaltante chiederà agli Enti preposti il certificato DURC dal quali risulti l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contributivi;

b. L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori sia ai sensi dell'art 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che di altre norme sopravvenute in materia anche con riferimento alla solidarietà.

L'Appaltatore dovrà esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell'esecuzione del presente appalto.

A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi si opera, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50%. Se l'Appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, può provvedere la Stazione Appaltante con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'Appaltatore, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, trova applicazione l'art. 30, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., della garanzia definitiva per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze derivanti da inosservanze di contratti collettivi, norme di tutela dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Può altresì richiedere la reintegrazione della garanzia a valere anche sui ratei dei SAL.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della Legge del 09 agosto 2008, n.133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del Decreto Legislativo n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun addetto una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. La violazione degli obblighi suddetti comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa di € 100 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa di € 50.

In caso di inosservanza degli obblighi in argomento, sarà facoltà della Stazione Appaltante di chiedere l'immediata risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni.

In ogni caso, l'Appaltatore si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità al riguardo o di sollevarla da eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle suddette prescrizioni.

L'Appaltatore dovrà allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della Direzione Lavori, chi, tra il personale, si renda colpevole di frode o di insubordinazione, o sia riconosciuto negligente od inesperto, o manchi a qualunque dei suoi obblighi. L'Appaltatore è, comunque, responsabile del comportamento di tutto il personale alle sue dipendenze.

Inoltre l'impresa appaltatrice / subappaltatrice /affidataria trasmettano al committente entro 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute (art. 4 del D.Lgs n°124/2019 convertito in Legge n.157/2020) :

- copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegate nell'esecuzione dell'opera e del servizio,
- l'elenco dei nominativi di tutti i lavoratori, identificati, mediante codice fiscale, coinvolti nell'opera o nel servizio del mese precedente, con
 - dettaglio delle risultanze eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quello relative alla prestazione effettuata dal committente.
 - l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione;
 - il dettaglio delle ore di lavoro prestato da ciascun lavoratore nell'esecuzione dell'opera o servizio.

Articolo 40 Esecuzione d'ufficio dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Direzione Lavori o manifesti grave e negligente ritardo sul programma, la Stazione Appaltante, oltre alla facoltà di disporre la rescissione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., si riserva, altresì, facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio delle lavorazioni per le quali l'Appaltatore è inadempiente.

A tal fine, esperite le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la volontà di procedere all'esecuzione d'ufficio, mediante ordine di servizio o raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa via p.e.c., con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

A proposito di quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante, ovvero in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, e, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo ed alla determinazione del relativo costo.

Durante l'esecuzione d'ufficio l'Appaltatore è tenuto a custodire opere e materiali di sua proprietà, può vigilare sull'esecuzione senza però opporsi. L'importo dei lavori eseguiti d'ufficio e dei successivi oneri da porre a carico dell'Appaltatore è dedotto dal SAL od in sede di collaudo.

Eseguito l'intervento, la Stazione Appaltante valuterà se riammettere l'Appaltatore alle successive lavorazioni o deliberare la risoluzione del contratto.

Articolo 41 Rapporti economici conseguenti ad esecuzione d'ufficio e risoluzione di contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto ed ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a. Procedendo all'esecuzione dei lavori residui o per i quali l'Appaltatore è inadempiente ad altra Appaltatore avente già contratto in essere con la Stazione Appaltante, oppure ricorrendo a nuovo affidamento. In tal caso sarà posto a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio od in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate od accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b. Ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto con esecuzione con altra Ditta per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

2. le spese di ripetizione della gara, incluso l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

4. ogni altro onere che la Stazione Appaltante abbia dovuto sopportare in causa della rescissione del contratto o dell'inadempienza esecutiva della Ditta.

Per la prosecuzione dei lavori la Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di interpello di cui all'art. 110 del D.Lgs n.-50/2016 e s.m.i..

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.

Articolo 42 Ultimazione dei lavori – Certificato di ultimazione dei lavori del singolo contratto applicativo e certificato di ultimazione dei lavori dell'accordo quadro e gratuita manutenzione.

L'ultimazione di ogni ordine di lavoro e/o contratto applicativo, deve essere dall'Appaltatore comunicata al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio per la redazione del certificato di ultimazione dell'ordine di lavoro e/o contratto applicativo stesso.

Al termine di tutti gli ordini di lavori e/o contratti applicativi, il Direttore dei Lavori procede, con le modalità dell'art. 12 comma 1 - D.M. 49/2018 alla redazione del certificato di ultimazione.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Dalla data del verbale di ultimazione di ogni ordine di lavoro e/o contratto applicativo decorre il periodo di custodia gratuita dell'opera a carico dell'Appaltatore e gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo o di regolare esecuzione da parte dell'Ente appaltante.

Entro giorni 30 dalla data di ultimazione dei lavori l'Appaltatore deve consegnare alla Stazione Appaltante tutte le certificazioni richieste dalla Legge. Si richiama quanto stabilito al Capo 4, articolo 19, Pagamenti in acconto e saldo, punti 3 e 6.



Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'ultimo Contratto Applicativo, dovrà essere redatto in contraddittorio con l'Aggiudicatario, il Certificato di ultimazione dell'Accordo Quadro, attestante i necessari accertamenti condotti in cantiere, incluso il verbale di constatazione sullo stato di tutti i lavori commissionati in forza dell'accordo quadro.

Articolo 43 Controlli e verifiche.

Durante il corso dei lavori la Stazione Appaltante potrà eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento che si riferiscono ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

Si richiamano inoltre gli oneri dell'Appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti ed impianti di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod..

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Articolo 44 Certificato di Regolare esecuzione.

All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori di ogni singolo contratto applicativo, entro 5 gg la D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, entro tre mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori di ogni singolo contratto applicativo, il Direttore dei Lavori emetterà il Certificato di Regolare Esecuzione.

Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori dell'ultimo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro, verrà redatto un Certificato di regolare esecuzione o Certificato di collaudo a seconda dell'importo.

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo dell'intero accordo quadro si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le attività di verifica per 'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico, quantitativo e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a cura e spese dell'Appaltatore, che mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

E' fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità

Fino alla data dell'approvazione degli atti di collaudo, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite, anche per danni derivanti dall'uso, ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, la manutenzione delle opere.

Qualora l'Impresa non ottemperasse tempestivamente a questo suo obbligo si procederà come per il caso della mancata esecuzione degli ordinativi.

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

In presenza di consegne provvisorie dei lavori, resta la piena responsabilità dell'appaltatore in merito a vizi e difetti che si dovessero manifestare successivamente, fino all'emissione del certificato di collaudo. Le singole consegne provvisorie non costituiranno accettazione dei lavori o, ad alcun titolo, presa in consegna definitiva dei lavori stessi che dovranno essere comunque sottoposti a regolare collaudazione.

Articolo 45 Presa in consegna dei lavori ultimati.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche durante l'esecuzione dei lavori o subito dopo l'ultimazione dei lavori stessi, con le procedure dell'art. 230 D.P.R. n. 207/2010.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che è comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, alla presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non intenda prendere in consegna le opere immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti.

CAPO 12 - NORME FINALI.

Articolo 46 Oneri e obblighi generali a carico dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal presente Capitolato Speciale di Gara, oltre a quelli a lui imposti dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle vigenti norme.

In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e perciò a carico dell'Appaltatore, gli oneri di cui all'art. 32, del D.P.R. n. 207/2010:

- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per eventuali depositi di materiali;
- la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;
- le spese di adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..



- Oltre agli oneri di cui ai precedenti commi, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono:
- La fedele esecuzione delle opere e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le stesse siano a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a quanto richiamato nelle specifiche ed eseguite a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal presente Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto, ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
- L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante di ogni responsabilità risarcitoria, delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore secondo il contratto;
- L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali da impiegarsi nella realizzazione delle opere a progetto, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori.
- Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal presente Capitolato.
- Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;
- Il ricevimento, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque, all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- Le eventuali spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale di Gara o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.
- L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, compresi furti per i quali l'Appaltatore dovrà stipulare adeguata copertura assicurativa; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- A coordinarsi con la Stazione Appaltante e per essa alla sua articolazione organizzativa Port Authority Security s.r.l. per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al D.M. n.154/ 2009 nelle aree portuali di giurisdizione della Stazione Appaltante, sopportandone i relativi costi;
- L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- L'individuazione in qualsiasi modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni genere allo scopo di non danneggiarli nelle fasi di realizzazione di eventuali scavi, restando l'Appaltatore responsabile di ogni eventuale danno;
- Il mantenimento dell'accessibilità dei tombini e dei pozzetti o manufatti privati e pubblici durante e successivamente alle lavorazioni;
- Il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere che per i cantieri ed il mantenimento delle strade sia pubbliche sia private utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori;
- Un'adeguata documentazione fotografica per ognuna delle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori. Sulla documentazione fotografica a colori deve essere prodotta in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatti gli scatti;
- Il rispetto dei termini di confine verso la proprietà di terzi.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere eventuali permessi, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante interessati direttamente dall'esecuzione delle opere ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso avente natura definitiva ed afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di Legge e di regolamento, anche mediante il Direttore di Cantiere di cui al Capo 2, articolo 10 del presente Capitolato.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle Leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6, del Capitolato Generale d'Appalto (CGA).

Sono a carico ed a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito cartelli indicatori, con le dimensioni definite di volta in volta dalla Direzione Lavori, in relazione all'intervento e secondo le procedure aziendali.

Articolo 47 Spese contrattuali, imposte, tasse.

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) Le spese contrattuali;
- b) Le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) Le tasse e gli altri oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente od indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;

d) Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse riguardanti il perfezionamento e la registrazione del contratto e dei relativi contratti applicativi.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al presente articolo le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto (CGA).

A carico dell'Appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri, che, direttamente od indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 6) del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 48 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle richiamate all'art. 8 precedente (CGA), con le successive modifiche ed integrazioni.

Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente Capitolato Speciale di Gara.

Per le specifiche norme tecniche l'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale di Gara e nelle specifiche norme tecniche di settore, è soggetto alla raccolta delle specifiche tecniche della Stazione Appaltante, prestazionali e commerciali per la materia riguardante l'oggetto dell'appalto.

Articolo 49 Tracciabilità dei pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 ed 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, ed i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipulazione del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando, altresì, negli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) Per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, od altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico poiché idoneo ai fini della tracciabilità;

b) I pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti

tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Per le spese giornaliere, di importo inferiore od uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG ed il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge n. 136/2010:

a) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136/2010;

b) La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), od ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del presente Capitolato Speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento, ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Raffaele Lomartire



